

Data inserimento 12/07/2000

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

COMUNE DI MERGO (AN)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di Lavori per importi inferiori a 40.000 euro iva esclusa.
2. Sopra i 40.000 Euro iva esclusa fino a 150.000 euro iva esclusa, l'affidamento dei lavori sarà esperito mediante scelta discrezionale delle procedure di affidamento dei lavori pubblici previste dalla L. 109/94 e mod. succ. (aste pubbliche, licitazioni, trattative private ecc.) a cura dei soggetti previsti dalla suddetta Legge.

Art. 2

Classificazione analitica lavori in economia oggetto del regolamento

1. I lavori in economia oggetto del presente regolamento sono:

- a) Riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc. nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito.
- b) Manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'inaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale
- c) Manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
- d) Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze
- e) Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali
- f) Lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti e, in entrambi i casi, non siano riuscite le trattative private
- g) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del sindaco
- h) Lavori di conservazione manutenzione ordinaria, adattamenti e riapertura dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
- i) Manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, e dei bagni pubblici
- j) Manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali nei casi in cui, per legge, o per contratto, le spese siano a carico del

- locatario, nonché gli impianti di pubblica illuminazione
- k) Manutenzione dei giardini, viali, passeggi piazze pubbliche e impianti sportivi
 - l) Manutenzione dei cimiteri
 - m) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto
 - n) Lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto
 - o) Lavori di completamento facenti parte di contratti di forniture se d'importo inferiore alle stesse ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 415/98, per le procedure non comprese dal regolamento Comunale delle forniture in economia.
 - p) Provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi
 - q) Provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento, di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - r) Lavori di carattere integrativo e accessorio a opere pubbliche esistenti
 - s) Opere lavori o manufatti di modesta entità in ambito di urbanizzazione primaria.
 - t) Lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;
 - u) I lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento

Art. 4

Responsabili del servizio

1. Il Responsabile del Servizio interessato, è responsabile dei lavori dallo stesso eseguiti in economia
2. Il Responsabile del Servizio può delegare le fasi esecutive delle procedure per l'affidamento in economia ad un Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7/8/90 n. 241, con determinazione di cui all'art. 8.
3. Nessun intervento può essere eseguito direttamente da uffici e servizi diversi da quelli indicati dai commi precedenti.

Art.5

Modalità di esecuzione lavori in economia

- 1) L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

a) In amministrazione diretta. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale impiegando materiali, mezzi, quanto altro occorra, in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta

consegna.

b) A cottimo fiduciario. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne al Comune.

c) Con sistema misto, parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario

Art. 6

Modalità di affidamento

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta che al cottimo fiduciario, la modalità di affidamento degli interventi possono avvenire attraverso trattativa diretta a cura e responsabilità del Responsabile del Servizio e/o gara informale esclusivamente secondo le seguenti condizioni (senza necessità che i partecipanti e/o gli aggiudicatari facciano parte di un albo delle imprese comunali) ai sensi dell'art.

144 D.P.R. 21/12/99 n. 554

a) Fino a 20.000 Euro iva esclusa mediante ricerca di mercato informale e/o in alternativa, trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal Responsabile del Servizio contenuta nella determinazione di cui all'art. 8 del presente regolamento;

b) Da 20.000 Euro fino a 40.000 Euro iva esclusa mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi-offerta a ditte la cui capacità tecnica è attestata dal Responsabile del Servizio.

2. Sopra 40.000 Euro iva esclusa, fino a 150.000 euro iva esclusa, l'affidamento dei lavori sarà esperito mediante scelta discrezionale delle procedure di affidamento dei lavori pubblici previste dalla L. 109/94 e mod. succ. (aste pubbliche, licitazioni, trattative private ecc.) a cura dei soggetti previsti dalla suddetta Legge.

Art. 7

Lavori in economia mediante procedure gare informali

1. Le procedure di affidamento che in base all'art. 6 rientrano nell'ambito delle gare informali avvengono tramite richiesta di preventivo da parte del Comune e offerta dei partecipanti.

2. Richiesta preventivo; nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

a) l'indicazione degli interventi da realizzare;

b) le modalità di scelta del contraente (prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa ecc);

c) le caratteristiche tecniche;

d) le modalità di esecuzione;

e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;

f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti

- concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- g) riferimento ai progetti tecnici esecutivi completi di computo metrico estimativo, disegni esecutivi e foglio patti e condizioni per l'esatta esecuzione delle opere, documenti visionabili presso l'ufficio tecnico (obbligatorio solo nel caso di importi superiori a 20.000 Euro);
 - c) riferimento all'assunzione da parte dell'impresa degli oneri relativi agli eventuali piani di sicurezza di cui ai Decreti Legislativi 19.9.94 n. 626 e 14.8.96 n. 494.
 - h) penali per ritardi e il diritto dell'amministrazione di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del fornitore
 - i) la disponibilità per la consultazione del presente regolamento
 - j) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

2.1 Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

3. Offerta dei partecipanti; l'ordinazione è effettuata tramite l'invio di un preventivo offerta dalla ditta contraente che deve contenere i seguenti elementi:

- a) la natura dell'intervento conferito e l'accettazione delle condizioni richieste nella richiesta di preventivo;
- b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- d) le modalità di pagamento;
- e) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture.
- f) Dichiarazione che gli importi sono comprensivi dell'assunzione da parte dell'impresa degli oneri relativi agli eventuali piani di sicurezza di cui ai Decreti Legislativi 19.9.94 n. 626 e 14.8.96 n. 494.

3.1 I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 8

Contenuti della determinazione di impegno di spesa per l'assegnazione dei lavori in economia

1. Il Responsabile del Servizio, predispone a emanare propria determinazione ai sensi dell'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 2512/1995, n. 77, con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio e assegna la fornitura nel caso di trattativa diretta ai sensi dell'art. 6 punto 1.a) del presente regolamento.
2. Nella determinazione in particolare:
 - a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento,
 - b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario o con sistema misto;
 - c) specifica le modalità di affidamento di cui agli artt. 5-6-7 del presente regolamento
 - d) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;

- e) in caso di trattativa diretta prevista ai sensi dell'art. 6 punto 1.a) del regolamento attesta la congruità dei prezzi praticati dalla impresa esecutrice, e che la stessa ha le caratteristiche tecniche e di legge per eseguire i lavori e le forniture corrispondenti.
- f) nomina facoltativamente un Responsabile del Procedimento/Direttore dei Lavori nel caso in cui non assuma lui tale ruolo con le funzioni di cui all'art.4.
- g) indica l'intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa.

3. Per i lavori d'importo superiore a 20.000 Euro iva esclusa, la determinazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata dai progetti tecnici esecutivi completi di computo metrico estimativo, disegni esecutivi e foglio patti e condizioni per l'esatta esecuzione delle opere.

4. Le determinazioni del Responsabile del Servizio di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di contabilità. Di norma, il proseguo del procedimento di cui agli articoli successivi non può aver luogo se non dopo che le determinazioni del Responsabile del Servizio siano divenute esecutive.

5. Per l'esecutività della determinazione oltre a quanto previsto dal regolamento di contabilità è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dall'ufficio di ragioneria del Comune

Art. 9

Cottimo fiduciario: stipulazione del contratto

I. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario tra 6.500 e 40.000 Euro iva esclusa, avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo; per gli interventi inferiori a 6.500 Euro iva esclusa, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune.

3. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile del Servizio, e la ditta contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco degli interventi conferiti;
- b) i prezzi unitari per le opere e per le forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo; le condizioni di esecuzione;
- c) le modalità di pagamento con la previsione di eventuali stati di avanzamento;
- d) le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
- e) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- f) il tempo utile per l'ultimazione e per la consegna dei lavori;
- g) la dichiarazione di aver preso visione non avendo riserve da apporre dei progetti tecnici per l'esatta esecuzione delle opere (Solo per gli interventi superiori a 20.000 Euro).
- h) riferimento all'assunzione da parte dell'impresa degli oneri relativi agli eventuali piani di sicurezza di cui ai Decreti Legislativi 19.9.94 n. 626 e 14.8.96 n. 494.
- g) le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti;
- h) quant'altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti.

3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi.

Art. 10

Contabilizzazione dei lavori a cottimo

1. Il Responsabile del Servizio o del Procedimento/Direttore dei Lavori salvo quanto previsto dagli art. 11 e 12, contabilizza obbligatoriamente i lavori di cui all'art. 6 punto b) (tra 20.000 e 40.000 euro iva esclusa) eseguiti a cottimo su almeno tre diversi registri:

- a) libretto delle misure
- b) registro di contabilità
- c) registro dei pagamenti eseguiti

Art. 11

Perizie suppletive-nuova determinazione del responsabile del servizio

Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente oppure risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, si provvederà a redazione di perizia suppletiva, approvata con nuova determinazione del responsabile del servizio, che finanzia la maggiore spesa occorrente, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 25 della legge n. 109/94. I nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia-progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Art. 12

Verifica dei lavori a cottimo

1. Il Responsabile del Servizio o del Procedimento/D.L., ultimati i lavori, o ad ogni stato di avanzamento, esegue il conto finale o parziale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale indica:

- a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le eventuali sospensioni e proroghe autorizzate;
- f) le assicurazioni degli operai;
- g) gli eventuali infortuni
- h) i pagamenti in acconto;
- i) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- l) gli eventuali collaudi intermedi;
- m) le eventuali riserve;
- n) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori o collaudo finale.

2. Le voci i) n) si rendono necessarie solo per lo Stato Finale dei lavori

3. L'incarico di collaudo, qualora effettuato da tecnici esterni all'ente, deve risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio.
4. Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro iva esclusa sarà sufficiente una relazione giustificativa della spesa

Art. 13

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Il Responsabile del Servizio impegna periodicamente con determinazioni le somme a disposizione per lavori in amministrazione diretta quali acquisto di minuterie, materiali e attrezzature di modesta entità e noleggio occasionale di mezzi e macchinari per lavori contingenti e particolari; per l'esecutività della determinazione è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dall'ufficio di ragioneria del Comune
2. I lavori di cui al comma 1. vanno rendicontati con buoni firmati dal Responsabile di Servizio o del Procedimento, e riportati periodicamente su registro riepilogativo; la fattura successivamente emessa dovrà corrispondere nelle quantità e qualità ai lavori documentati dai buoni firmati e dal registro.

Art. 14

Fatturazione-determinazione di liquidazione-mandato di pagamento

1. Terminati i lavori oppure dopo ogni stato di avanzamento, l'impresa/ditta esecutrice/fornitrice presenta regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.
2. L'ufficio ragioneria ricevuta la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale, dopo di che trasmette copia del documento al Responsabile del Servizio per la verifica della rispondenza ai lavori eseguiti.
3. Il Responsabile del Servizio riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione.
4. Il Responsabile del Servizio emette determinazione di liquidazione secondo le disposizioni previste nel contratto di cottimo e nel regolamento di contabilità, ad ogni stato di avanzamento o a fine lavori.. Nella determinazione di liquidazione dovranno essere richiamate le modalità di assegnazione dei lavori secondo quanto stabilito nella precedente e corrispondente determinazione di impegno di spesa (artt. 8-13 del presente regolamento).
5. L'ufficio Ragioneria, verificata la determinazione di liquidazione del Responsabile del Servizio e il benestare dello stesso sulla nota o fattura corrispondente, emette mandato a favore della ditta fornitrice per la riscossione degli importi presso istituto bancario autorizzato.

Art. 15

Penali

1. In caso di ritardi, o non conformità imputabili alla impresa/ditta esecutrice/fornitrice, si applicano le penali stabilite nel contratto e dalle norme vigenti in materia.

2. In siffatto caso il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di richiedere il risarcimento del danno derivato.

Art. 16

Forniture a pronta consegna di minuterie: liquidazione attraverso mandato

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario può impegnare periodicamente con determinazioni le somme a disposizione per forniture a pronta consegna di minuterie, emettendo mandato a favore del Responsabile del Servizio Tecnico o del Procedimento delegato, per la riscossione degli importi presso istituto bancario autorizzato.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico o del Procedimento delegato, può quindi liquidare direttamente i fornitori o chi legalmente li rappresenta, per le forniture del punto 1. del presente articolo, contestualmente al rilascio di quietanza del fornitore, aggiornando apposito registro di rendiconto.

Art. 17

Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivo che nella determinazione di affidamento.

Art. 18

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 46 della L. 142/90 quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto consigliare che lo ha approvato.